

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE «DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI»

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'intervento normativo in esame consiste in una "legge quadro" contenente i criteri direttivi di delega legislativa al Governo per la riforma di tutti gli ordinamenti professionali.

Lo scopo che persegue è quello di una generale revisione della disciplina di tutte le professioni ordinistiche per assicurare, tramite l'aggiornamento e il riordino generale dei relativi ordinamenti, l'efficiente governo ed esercizio delle professioni stesse e una più efficace vigilanza da parte del Governo.

Il disegno di legge delega "quadro" consta di tre articoli.

All'articolo 1 è prevista la delega al Governo per la riforma dei vari ordinamenti professionali indicati nell'allegato A alla legge, da realizzare con uno o più decreti legislativi, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, su proposta del Ministro vigilante, sentito il Consiglio nazionale di ciascuna professione. Sono altresì dettate le disposizioni per il procedimento legislativo da seguire per l'emanazione degli atti delegati e degli eventuali decreti integrativi e correttivi.

All'articolo 2 sono stati indicati i principi e criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il legislatore delegato. In particolare, il legislatore delegato sarà chiamato a:

- a) valorizzare il ruolo sociale ed economico delle professioni regolamentate, e riconoscere il contributo da esse apportato allo sviluppo economico, sociale e culturale del Paese;
- b) garantire l'indipendenza e l'autonomia intellettuale del professionista;
- c) definire le attività professionali riservate o attribuite, anche in via non esclusiva, a ciascuna professione, prevedendo che agli iscritti negli albi professionali sia riconosciuta competenza specifica nelle materie oggetto della professione come definite dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; prevedere che, in ogni caso, ove previsto dalla normativa vigente (e quindi tenuta ferma la disciplina sulle lauree abilitanti), le competenze siano attribuite agli iscritti in ciascun Albo in coerenza con il percorso formativo di accesso alla professione, come individuato dal titolo di studio, dal tirocinio e dalle materie oggetto dell'esame di abilitazione; in ogni caso, l'oggetto delle singole professioni può essere stabilito solo con legge e deve essere coordinato tra le professioni che

svolgono attività simili. Tutto ciò che la legge non indica come attribuito alla competenza di una o più professioni è libero e può essere svolto da tutti i professionisti;

d) prevedere che l'accesso alle professioni sia libero e, in attuazione dell'articolo 33, comma 5, della Costituzione, condizionato al superamento di apposito esame di abilitazione, ove previsto dalla normativa (tenuto fermo, dunque, il valore dei titoli di laurea abilitante e, in particolare, la disciplina dettata dalla legge n. 163/2021), finalizzato alla verifica della coerenza del percorso formativo rispetto alla professione cui si intende accedere;

e) disciplinare l'esame di Stato mediante il sostenimento di apposito esame di abilitazione successivo al perfezionamento degli studi universitari, ove previsto dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge e fatte salve le competenze del Ministero dell'università e della ricerca in materia di esami di Stato di abilitazione alle professioni ai sensi della legge 8 dicembre 1956, n. 1378;

g) stabilire per le categorie interessate, con il preventivo parere del Consiglio nazionale competente, la disciplina delle specializzazioni, affidando principalmente l'organizzazione dei corsi formativi al singolo Consiglio nazionale richiedente e agli ordini e collegi territoriali, anche in convenzione con le università;

h) disciplinare il sistema elettorale degli organi nazionali e territoriali dei singoli Ordini e Collegi professionali uniformandolo ai seguenti principi:

- 1) prevedere espressamente che gli ordini e collegi territoriali svolgono la funzione di rappresentanza degli iscritti nel relativo albo, e i Consigli nazionali la funzione di rappresentanza istituzionale della intera categoria professionale;
- 2) affidare a regolamenti adottati dai Consigli nazionali le disposizioni di dettaglio sul voto, ivi comprese le modalità per l'esercizio del relativo diritto, consentendo ai medesimi Consigli di stabilire che le votazioni siano svolte anche mediante utilizzo di piattaforme informatiche tali da garantire comunque la segretezza e la personalità del voto;
- 3) affidare ancora ai regolamenti dei Consigli nazionali la tutela e l'effettività del principio della parità di genere attraverso apposite misure (quali le quote di genere, la doppia preferenza di genere, o l'alternanza di generi nella composizione della lista, o altre misure idonee);

i) riordinare per ciascuna professione il regime delle incompatibilità rispetto all'esercizio di altre attività tenendo conto delle specifiche peculiarità che le caratterizzano;

l) dettare la specifica disciplina della natura giuridica dei singoli Consigli nazionali e degli ordini e collegi territoriali quali enti pubblici non economici aventi carattere associativo, soggetti alla vigilanza del Ministro competente e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria;

- m) prevedere che gli Ordini, i Collegi territoriali ed i Consigli nazionali siano sottoposti alla vigilanza del Ministero competente;
- n) prevedere che al personale dipendente degli Ordini e Collegi Professionali si applichino le norme di cui al d. lgs. n. 165/2001 sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed il CCNL del comparto Funzioni Centrali, **nel rispetto dell'equilibrio finanziario dei medesimi enti**;
- o) disciplinare i Consigli di disciplina territoriali e nazionali, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8 del Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali di cui al DPR n. 137/2012, e stabilire che i componenti, nel rispetto del principio di tutela di genere, siano nominati rispettivamente dai Consigli degli Ordini e Collegi Territoriali e dai Consigli Nazionali e comunicati al Presidente del Tribunale territorialmente competente; prevedere che, qualora il numero degli iscritti all'albo sia esiguo, ove sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministro vigilante, su richiesta degli Ordini e Collegi territoriali interessati, sentito il Consiglio Nazionale, possa disporre che un Consiglio di disciplina territoriale estenda la sua competenza agli iscritti negli Albi di due o più ambiti territoriali limitrofi, designandone la sede; rimodulare il numero dei componenti sulla base del numero di iscritti nell'albo, aumentando o diminuendo il numero di membri all'aumentare o al diminuire, nell'ambito di soglie predeterminate, del numero di iscritti destinatari potenziali dell'azione disciplinare; prevedere modalità di svolgimento delle riunioni dei consigli di disciplina, le fasi del procedimento disciplinare e i tempi di svolgimento del procedimento, garantendo agli incolpati la massima tutela del diritto di difesa; prevedere eventualmente anche la disciplina dell'utilizzo degli strumenti telematici al fine di velocizzare i procedimenti disciplinari e facilitare l'accesso alla giustizia domestica e stabilire per i membri dei consigli di disciplina territoriali e nazionali la partecipazione obbligatoria a corsi di formazione specifica, per un minimo di 5 crediti annui, attivati dai Consigli nazionali nell'ambito dei programmi di formazione obbligatoria; stabilire che la mancata partecipazione ai corsi può determinare la decadenza dalla funzione di consigliere di disciplina;
- p) prevedere che i Consigli nazionali che esercitano funzioni giurisdizionali possano adottare regolamenti di organizzazione per gestire la funzione giurisdizionale in modo più rapido ed efficiente;
- q) riservare ai Consigli nazionali la competenza ad adottare ed aggiornare il codice deontologico; prevedere che i codici deontologici siano aggiornati con l'esplicita previsione, a tutela del consumatore, di norme che garantiscano che la prestazione professionale, seppur svolta con l'ausilio di tecnologie digitali, sia frutto della professionalità e della competenza specifica dell'iscritto;
- r) prevedere che la pattuizione del compenso tra le parti del contratto d'opera professionale sia libera ma comunque proporzionata alla quantità, alla qualità e al contenuto specifico ed alle caratteristiche

delle prestazioni professionali, e garantisca un equo compenso; prevedere che, per ciascun Ordine professionale siano stabiliti o aggiornati, con decreto del Ministero vigilante, su proposta del Consiglio nazionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del relativo decreto legislativo, i parametri per la determinazione dei compensi per le prestazioni professionali, anche svolte in forma associata o societaria;

s) rafforzare la tutela di chi si avvale dell'opera professionale dei singoli iscritti agli albi e la loro affidabilità stabilendo l'obbligo in capo ai medesimi di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione. In tale ambito, anche al fine di ridurre i costi a carico dei professionisti derivanti dalla stipula di tali polizze, si consente ai Consigli Nazionali ed alle Casse di Previdenza privatizzate di stipulare convenzioni e polizze collettive a favore dei propri iscritti definendo le condizioni essenziali e i valori minimi dei massimali della polizza, da aggiornarsi ogni cinque anni con decreto del Ministro vigilante, sentito il Consiglio nazionale competente;

t) prevedere, in continuità con le esigenze emerse durante il periodo pandemico, sistemi di tutela a garanzia dei professionisti in caso di mancati adempimenti nell'esercizio della professione, e violazioni di termini per scadenze di natura fiscale, tributaria e previdenziale, in caso di impedimenti dovuti ad infortuni, ricoveri ospedalieri, gravi patologie o maternità;

u) ridefinire la disciplina della formazione continua, alla quale è affidato il compito di garantire l'opportuno aggiornamento degli iscritti negli albi e l'elevazione della qualità della prestazione professionale – anche mediante convenzioni o accordi di collaborazione conclusi con le università **nel rispetto dell'equilibrio finanziario dei medesimi enti** – stabilendo, a tal fine, anche che ciascun Consiglio nazionale, sentito il Ministro vigilante, adotti un regolamento in materia di formazione continua contenente:

- 1) il numero minimo di crediti formativi da acquisire per l'assolvimento dell'obbligo di formazione, secondo il criterio di equivalenza tra 1 credito formativo e 1 ora di formazione;
- 2) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti;
- 3) i requisiti minimi dei corsi di aggiornamento;
- 4) le condizioni per l'eventuale riconoscimento delle certificazioni di competenze acquisite dagli iscritti e dei crediti attribuiti da altre attività formative;
- 5) i requisiti minimi per il rilascio dell'autorizzazione ad enti terzi a svolgere la formazione per gli iscritti all'Albo;
- 6) un numero minimo di ore obbligatorie dedicate alla conoscenza dei nuovi strumenti digitali e di intelligenza artificiale e dei limiti, anche di carattere deontologico, previsti per il loro utilizzo in ambito professionale; i regolamenti possono prevedere le modalità per l'eventuale utilizzo

delle nuove tecnologie per la fruizione, da parte degli iscritti, degli eventi formativi proposti dagli Ordini e Collegi e dagli enti terzi autorizzati;

- v) prevedere, ferme restando le garanzie di cui all'art. 10 della legge 183 del 2011, modifiche e integrazioni della disciplina delle società tra professionisti con particolare riferimento alle modalità di iscrizione agli Albi professionali e al registro delle imprese, alla partecipazione alle società e ai casi di incompatibilità, al conferimento ed esecuzione degli incarichi professionali e agli obblighi di informazione nei confronti della clientela, al regime disciplinare delle società e dei singoli soci professionisti e alla relativa responsabilità sul piano deontologico; all'assolvimento degli obblighi assicurativi e, infine, al regime fiscale e previdenziale proprio delle società tra professionisti (da rendere coerente con il regime fiscale previsto per i modelli societari dalle stesse adottate);
- z) prevedere che alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applichino, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i regimi fiscali previsti per i modelli societari dalle stesse adottate;
- aa) prevedere le modalità con cui le convezioni stipulate tra i soggetti dell'art. 10, comma 1, della Legge 22 maggio 2017, n. 81 e gli ordini e i collegi professionali al fine della gestione degli sportelli dedicati al lavoro autonomo, consentano a tale fine l'accesso e l'utilizzo dei servizi di incrocio tra domanda e offerta di lavoro offerti dalla piattaforma SIISL – Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il comma 2, al fine di agevolare l'adozione di atti attuativi delle norme primarie dettate dal legislatore delegato, dispone che qualora i decreti legislativi facciano rinvio a disposizioni di attuazione, le stesse potranno avere la forma di regolamenti del Consiglio nazionale competente oltre che di atti normativi secondari del Governo o del Ministro vigilante (questi ultimi da adottarsi previo parere da parte del relativo Consiglio nazionale).

L'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie dando atto, nello specifico, che dall'assunzione dei decreti delegati non derivano oneri a carico della finanza pubblica.